

Induzione a promettere utilità in assenza di assoggettamento della vittima

Questione

Salvo è un operaio presso una fabbrica di conserve alimentari del suo paese. Un giorno riceve notizia di aver superato il concorso nei Carabinieri, quindi si dimette dal suo posto di lavoro e dopo aver frequentato un corso di formazione, viene immesso nei ranghi ed assegnato proprio alla Caserma del paese di origine. Si avvede, peraltro, del fatto che, da operaio specializzato quale era, guadagnava di gran lunga di più di quanto non guadagni ora da Carabiniere. Decide, dunque, di approfittare del suo ruolo e si reca dal suo ex datore di lavoro, sostenendo falsamente di aver scoperto (attraverso indagini di polizia giudiziaria) che il capo-mafia del luogo aveva l'intenzione di imporgli l'assunzione di una decina di operai. Gli offre, dunque, la sua protezione, promettendogli che avrebbe ammonito il criminale a non procedere alla condotta estorsiva, richiedendo al suo ex datore di lavoro una cospicua somma di denaro. L'imprenditore finge di accettare la proposta, per poi recarsi dalle forze dell'ordine e denunciare l'accaduto. Il candidato, assunte le vesti del legale di Salvo, rediga parere motivato in merito alla rilevanza penale della condotta da lui posta in essere.

- *Il candidato ricerchi le disposizioni normative rilevanti*
- *per la soluzione del quesito ricavandole dalla lettura attenta della questione.*

NORME RILEVANTI E COLLEGAMENTI

- Art. 319quater e 640 cod. pen.

Art. 319quater (*Induzione indebita a dare o promettere utilità*) cod. pen.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 640 (*Truffa*) cod. pen.

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

2bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

- ***Il candidato ricerchi ora la giurisprudenza pertinente al caso concreto (dai codici commentati) preferibilmente sotto gli articoli indicati; inoltre annoti eventuali indicazioni dottrinarie riferite al caso da risolvere.***

Giurisprudenza

- Cass. 42719/2010; 10833/1990; 6056/2014; 18968/2013; 16154/2013; 11746/1990; 39089/2014; 17655/2015; 53436/2016.

Artt. 640 e 319quater cod. pen.

- Anche la **menzogna**, con il concorso degli altri presupposti, può dar luogo al delitto di truffa quando abbia per effetto di trarre in errore il soggetto passivo in quanto per l'esistenza di tale reato è sufficiente accertare che l'errore in cui è caduta la persona offesa, con proprio danno, sia stato determinato dalla attività delittuosa dell'agente (Cass., sez. F, 1-12-2010, n. 42719).
- In tema di truffa consumata ogni questione in ordine alla **idoneità astratta dell'artificio** o del raggio ad ingannare e sorprendere l'altrui buona fede non ha alcuna rilevanza, essendo l'idoneità dimostrata dall'effetto raggiunto. (Nella specie l'imputato si era fatto assumere da un ente ospedaliero, affermando falsamente nella domanda di avere conseguito la laurea in medicina, titolo che però non aveva esibito e che non gli era stato materialmente richiesto. Ricorreva assumendo che il reato non era configurabile per la grave negligenza dell'ente, che non aveva esercitato alcun controllo o verifica. La Corte ha invece statuito il principio di cui sopra) (Cass., sez. II, 27-7-1990, n. 10833).
- La minaccia di un danno ingiusto del pubblico ufficiale finalizzata a farsi dare o promettere denaro o altra utilità, posta in essere con abuso della qualità o dei poteri, integra il delitto di concussione e non quello di induzione indebita pur quando la persona offesa, cedendo alle pretese dell'agente, consegue anche un vantaggio indebito, sempre che quest'ultimo resti marginale rispetto al danno ingiusto minacciato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse ravvisato la sussistenza del delitto di concussione nella condotta di un carabiniere che aveva ottenuto il versamento di ingenti somme di denaro minacciando un imprenditore di far fallire l'impresa, di arrestarlo o comunque di determinargli conseguenze gravemente pregiudizievoli a seguito della morte presso un cantiere di un lavoratore irregolarmente occupato, ma deceduto per cause naturali, ed aveva poi condizionato il corso delle indagini in favore del soggetto minacciato) (Cass., sez. VI, 23-9-2014, n. 6056).
- La condotta di **induzione**, richiesta per la configurabilità del delitto di cui all'**art. 319quater** cod. pen., così come introdotto dall'art. 1, comma 75, l. n. 190 del 2012, è integrata da un'attività di suggestione, di persuasione o di pressione morale, posta in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nei confronti del privato, che, avvertibile come illecita da quest'ultimo, non ne condiziona gravemente la libertà di autodeterminazione, rendendo a lui possibile di non accedere alla richiesta di denaro o di altra utilità. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto integrata l'ipotesi di induzione indebita con riferimento a richieste di somme di denaro avanzate da necrofori di un ospedale pubblico ai titolari di ditte di trasporti funebri, prospettando in caso contrario azioni ostruzionistiche nel compimento degli atti dell'ufficio che avrebbero ritardato il rilascio della salma e le operazioni sepolcrali) (Cass., sez. VI, 11-1-2013, n. 18968).

- Ai fini della consumazione del delitto di induzione indebita di cui all'art. 319quater cod. pen., come introdotto dall'articolo 1, comma 75 della l. n. 190 del 2012, è **sufficiente la promessa di denaro o altra utilità fatta dall'indotto al pubblico ufficiale** o all'incaricato di pubblico servizio, senza che abbia rilevanza alcuna né la riserva mentale di non adempiere né l'intendimento di sollecitare l'intervento della polizia giudiziaria affinché la dazione avvenga sotto il suo controllo (Cass., sez. VI, 8-4-2013, n. 16154).
- Ricorre il delitto di **concussione** tutte le volte che il pubblico ufficiale, abusando dei propri poteri, abbia creato od insinuato nel soggetto passivo uno stato idoneo ad eliderne o vizziarne la volontà, anche soltanto inducendolo ad esaudire l'illecita pretesa onde evitare pregiudizio o danno maggiore. Inoltre il delitto in questione è configurabile anche quando sia il privato ad offrire al pubblico ufficiale denaro od altra utilità, ove l'offerta della somma o della utilità rappresentino non già l'atto iniziale dell'azione criminosa bensì il logico sbocco di una situazione gradatamente creatasi attraverso allusioni o maliziose prospettazioni di futuri danni a causa delle quali il privato si determina ad aderire alla richiesta, implicita od esplicita, al fine di evitare il danno (Cass., sez. VI, 24-8-1990, n. 11746).
- È configurabile il delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319quater cod. pen., quando la condotta dell'agente consiste nella **persuasione**, nella **suggestione** o nell'**inganno**, sempre che questi comportamenti presentino un valore condizionante più tenue — rispetto all'abuso costrittivo tipico della concussione — della libertà di autodeterminazione del destinatario, e che l'indotto finisca col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione pur essendo consapevole del carattere non dovuto della stessa, al fine di conseguire un tornaconto personale; si configura invece il delitto di truffa qualora l'attività ingannatoria, posta in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, riguardi la doverosità della dazione o della promessa, ed il privato non abbia la consapevolezza del carattere indebito delle stesse (Cass. sez. VI, 21-5-2014, n. 39089).
- La condotta del pubblico ufficiale che, **simulando l'esistenza di una situazione di pericolo immaginario per la vittima**, induce la stessa a remunerarlo per ottenere la sua «protezione» non integra il reato di induzione indebita a dare o a promettere utilità di cui all'art. 319 quater cod. pen., stante la mancanza della condizione di assoggettamento della persona offesa all'esercizio di una potestà altrui, bensì il delitto di truffa aggravata, prevista a norma degli artt. 640, comma secondo, n. 2, e 61, n. 9, cod. pen (Cass., sez. VI, 27-4-2015, n. 17655).
- La distinzione tra il delitto di induzione indebita commesso mediante inganno e quello di truffa va individuata nel fatto che nella prima fattispecie il privato mantiene la piena consapevolezza della non debenza della prestazione data o promessa, accettando la pattuizione illecita per evitare il pregiudizio paventato dal pubblico agente, mentre nel reato di truffa la vittima viene indotta in errore circa la doverosità delle somme o delle utilità oggetto di dazione o promessa (Cass., sez. VI, 16-12-2016, n. 53436).

Dottrina

[FIANDACA, PADOVANI]

Nel delitto di induzione indebita, le condotte sanzionate si traducono in una strumentalizzazione della qualifica soggettiva, in cui sia implicita la possibilità di un esercizio di poteri (cd. *abuso della qualità*) ovvero nell'esercizio di potestà di cui il soggetto è investito in modo difforme dallo scopo prefissato dalla legge (cd. *abuso di poteri*), finalizzati a convincere mediante attività dialettica (cd. induzione) la vittima a dare o promettere senza alcun titolo (indebitamente) denaro o altra utilità (per alcuni intesa anche in senso non patrimoniale). Riguardo, invece, alla truffa, l'*adeguatezza della condotta* a realizzare l'induzione in errore prima ed il compimento dell'atto dispositivo poi deve essere giudicata *in concreto*, tenuto conto della persona cui l'inganno è indirizzato, della sua maturità, intelligenza ed esperienza; ne consegue che l'inganno posto in essere dal soggetto attivo non viene eliminato per il solo fatto che l'induzione in errore sia stata facilitata dalla *leggerezza di colui al quale l'inganno era rivolto*, a meno che tale leggerezza o eccesso di credulità non costituisca un fattore eccezionale non calcolabile preventivamente. Secondo, infine, dottrina costante, il delitto di truffa è ravvisabile anche nel caso in cui la persona indotta in errore non si identifichi col danneggiato.

- ***Il candidato, raccolto il materiale utile, rediga uno schema del parere e lo segua per non perdere memoria della ricerca fatta.***

SCHEMA DI SVOLGIMENTO DEL PARERE

1. **L'induzione indebita a dare o promettere utilità:** profili strutturali, dopo la riforma del 2012.
2. Profili disciplinari oggettivi e soggettivi del delitto di **truffa**.
3. Mancato assoggettamento della vittima, fra truffa e fattispecie concussiva. La sentenza risolutiva del caso, **Cass. 17655/2015**: *La condotta del pubblico ufficiale che, simulando l'esistenza di una situazione di pericolo immaginario per la vittima, induce la stessa a remunerarlo per ottenere la sua «protezione» non integra il reato di induzione indebita a dare o a promettere utilità di cui all'art. 319quater cod. pen., stante la mancanza della condizione di assoggettamento della persona offesa all'esercizio di una potestà altrui, bensì il delitto di truffa aggravata, prevista a norma degli artt. 640, comma secondo, n. 2, e 61, n. 9, cod. pen.* Nel medesimo senso, e più di recente (**Cass. 53436/2016**): *La distinzione tra il delitto di induzione indebita commesso mediante inganno e quello di truffa va individuata nel fatto che nella prima fattispecie il privato mantiene la piena consapevolezza della non debenza della prestazione data o promessa, accettando la pattuizione illecita per evitare il pregiudizio paventato dal pubblico agente, mentre nel reato di truffa la vittima viene indotta in errore circa la doverosità delle somme o delle utilità oggetto di dazione o promessa.*
 - **Caso de quo:** Salvo risponderà del delitto di truffa, in mancanza di una situazione di assoggettamento della vittima.

- **Seguendo lo schema redatto, il candidato rediga il parere,**
- **evidenziando la giusta soluzione, specificando altresì la li-**
- **nea difensiva più utile alla persona assistita.**

PARERE

1. Prima di procedere alla redazione del richiesto parere, appare opportuna una prodromica analisi delle due fattispecie di reato che, alla luce di come si sono svolti i fatti esposti nel quesito sopra delineato, appaiono astrattamente configurabili: l'induzione indebita a dare o promettere utilità, prevista e punita dall'art. 319quater del codice penale, e la truffa, di cui all'art. 640 del medesimo codice.

Partendo, dunque, dalla prima delle suddette fattispecie, è necessario fare un cenno alla riforma che ha introdotto la figura criminosa oggetto del nostro esame, la L. 190/2012. Prima di tale correttivo legislativo, infatti, sussisteva un'unica figura di concussione, prevista e punita dall'art. 317 del codice penale, norma che sanzionava sia la concussione per *costrizione* (consistente in quel comportamento del pubblico ufficiale idoneo ad ingenerare nel privato una situazione di «*metus*», derivante dall'esercizio del potere pubblico, tale da limitare la libera determinazione di quest'ultimo, ponendolo in una situazione di minorata difesa rispetto alle richieste più o meno larvate di denaro o altra utilità) che quella per *induzione* (per tale intendendosi una attività dialettica dell'agente che, avvalendosi della sua autorità e ricorrendo ad argomentazioni di indole varia, fondate su elementi non privi di obiettiva veridicità, riesce a convincere il soggetto passivo alla dazione o alla promessa).

Il legislatore del 2012 ha reso *autonoma la concussione per induzione*, creando una figura di reato *ad hoc* (prevista dall'art. 319quater, rubricato «*Induzione indebita a dare o promettere utilità*») dotata di talune peculiarità disciplinari rispetto alla figura-base, di cui si dirà di seguito.

Concentrando la nostra attenzione (per quanto interessa in vista della formulazione del parere) sulla nuova concussione per induzione, ai sensi dell'art. 319quater del codice penale è punito *il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità*.

La norma sanziona penalmente (pur se in modo attenuato), accanto al concussore che induce, anche il concusso indotto, cioè colui che, per effetto dell'induzione, «dà o promette denaro o altra utilità».

Trattasi di novità disciplinare (rispetto all'unitaria figura della concussione di cui al previgente art. 317) derivante dalla necessità di recepire nel nostro ordinamento penale le raccomandazioni internazionali, provenienti, fra l'altro, dal rapporto sulla fase 3 dell'applicazione della Convenzione anticorruzione Ocse in Italia, nonché dal cd. rapporto «Greco», il quale sottolineò con forza l'opportunità di evitare che l'applicazione della concussione (nella sua formulazione originaria) consentisse al corruttore di sottrarsi alle proprie responsabilità, presentandosi come vittima di concussione.

Riguardo al *soggetto attivo*, riproducendo il disposto dell'art. 317 ante riforma 2012 (dunque l'opzione politico criminale del legislatore del '90, a cui, peraltro, si è tornati nel 2015), si è esteso il novero dei potenziali soggetti attivi del reato all'incaricato di pubblico servizio.

Sotto la vigenza del riformulato art. 317, sul concetto di induzione si contrapposero due orientamenti. Secondo il primo, la relativa nozione doveva essere interpretata restrittivamente, come sinonimo di induzione in errore mediante inganno, perché, se si eccettuano i casi di costrizione psichica relativa, solo una condotta improntata alla frode sarebbe in grado di incidere sulla volontà del privato.

All'opposto, altri escludevano che l'induzione dovesse essere foriera di un errore nel soggetto passivo, in quanto la norma menziona l'induzione e non la «induzione in errore», ma anche perché lo stato di errore della vittima sarebbe incompatibile con la conformazione oggettiva del delitto di concussione.

Chiamata già all'indomani della riforma ad esprimersi in merito a tale neointrodotta previsione, la Cassazione ha puntualizzato che l'induzione consiste in un'attività di persuasione, basata sulla maggiore forza del soggetto con la qualifica pubblica (e, quindi, tale da integrare il «*metus publicae potestatis*») che, prospettando una conseguenza dannosa derivante dall'applicazione della legge, induca il privato, senza reali spazi contrattuali sull'*an*, alla promessa o alla dazione della richiesta utilità (Cass. 12-4-2013, n. 16566).

Orbene, la necessità di puntualizzare, sul piano interpretativo, tale nozione-cardine della fattispecie si è tradotta in numerosi pronunciamenti della Cassazione.

In tale coacervo interpretativo, appare quanto mai opportuno l'intervento chiarificatore delle Sezioni unite della Cassazione, le quali, con *sentenza 14-3-2014, n. 12228* hanno avuto modo di puntualizzare, in merito ai rapporti fra la riscritta concussione e la fattispecie in esame, che il delitto di concussione è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno «*contra ius*» da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319quater cod. pen., la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore), di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico.

A prescindere dalla nozione che si intenda accogliere, si concorda nell'affermare che la fattispecie in commento, pur caratterizzandosi come reato bilaterale che punisce anche il destinatario dell'induzione, si pone in termini di *continuità normativa rispetto alla precedente ipotesi di concussione per induzione*, in quanto restano identici gli elementi costitutivi del delitto, con riferimento alla posizione del pubblico funzionario (Cass. 12-3-2013, n. 11792).

Il delitto si *consuma* con la dazione o la promessa (l'eventuale dazione successiva alla promessa sposta in avanti il momento consumativo). Il *tentativo* è configurabile (es. promessa con riserva mentale di non adempiere).

Sul piano soggettivo, la fattispecie è punibile a titolo di *dolo generico*, consistente nella cosciente e volontaria realizzazione della condotta, con la consapevolezza del carattere indebito della dazione o promessa.

2. Quanto alla seconda delle fattispecie astrattamente configurabili, la truffa, è prevista dall'art. 640 del codice penale, il quale, nella sua configurazione-base, sanziona penalmente *chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno*.

Il nucleo essenziale del delitto è, dunque, l'*inganno*, sulla cui base la vittima viene indotta dall'agente a compiere un atto, positivo o negativo, che comporta una diminuzione del suo patrimonio, e che non avrebbe compiuto senza la frode dell'agente.

Scopo della norma è, quindi, *la tutela del patrimonio* attuata mediante *la tutela della libertà del consenso nei negozi patrimoniali*.

La truffa presuppone una condotta fraudolenta consistente nell'ottenere la cosa altrui o, comunque, nel conseguire un ingiusto profitto con altrui danno mediante artifici o raggiri; in particolare l'*artificio* si sostanzia nel far apparire come vera una situazione non riscontrabile nella realtà; il *raggiro* consiste in un discorso o ragionamento teso a produrre un falso convincimento nella vittima. In definitiva, *l'artificio opera sulla realtà esterna; il raggiro direttamente sulla psiche dell'ingannato*.

Gli artifici o i raggiri devono mirare ad indurre taluno in errore; tuttavia, l'art. 640 non richiede l'idoneità ingannatoria dei mezzi adoperati dall'agente. Al riguardo, la giurisprudenza ritiene che tale idoneità non vada valutata in astratto bensì in concreto, avendo cioè riguardo alla particolare situazione di fatto, alle modalità di esecuzione del reato ed allo stato psichico ed intellettuale della vittima; in ogni caso, si fa rilevare, l'idoneità dell'artificio e del raggiro non è esclusa dalla mancanza di diligenza della persona offesa.

A ben guardare, il problema assume rilevanza solo in caso di tentativo in quanto, nell'ipotesi di truffa consumata, l'idoneità ingannatoria della condotta si rinviene nel fatto stesso del reato.

Come, dunque, appena detto, gli artifici od i raggiri usati dall'agente devono avere come conseguenza *l'induzione in errore* della persona, consi-

stente nella positiva certezza da parte di quest'ultima dell'esistenza di una situazione che in realtà non esiste, e l'induzione in errore, a sua volta, deve portare al compimento dell'*atto dispositivo* da parte della vittima: deve sussistere, dunque, un vero e proprio *nesso di causa ed effetto* tra l'induzione in errore ed il compimento dell'atto di disposizione, nel senso che quest'ultimo deve essere la conseguenza (prevista e voluta) della condotta dell'agente.

L'atto dispositivo compiuto dalla vittima come conseguenza dell'induzione in errore, dovuta agli artifici o raggiri, deve procurare alla stessa un *danno patrimoniale*.

Tale *danno* deve avere, per concorde dottrina, e secondo la prevalente giurisprudenza, *sempre natura patrimoniale*: la sua essenza è costituita non solo dalla perdita di un bene patrimoniale, ma anche dal mancato acquisto di una utilità economica che il soggetto passivo si riprometteva dalla prestazione carpitagli.

Il danno, inoltre, può ravvisarsi in qualsiasi atto dispositivo del patrimonio che il soggetto passivo non avrebbe compiuto se non indottovi con la frode. Al riguardo, le Sezioni Unite della Cassazione hanno precisato che «ai fini della configurabilità del delitto di truffa, l'atto di disposizione patrimoniale, quale elemento costitutivo implicito della fattispecie incriminatrice, consiste in un atto volontario, causativo di un ingiusto profitto altrui a proprio danno e determinato dall'errore indotto da una condotta artificiosa. Ne consegue che lo stesso non deve necessariamente qualificarsi in termini di atto negoziale, ovvero di atto giuridico in senso stretto, ma può essere integrato anche da un permesso o assenso, dalla mera tolleranza o da una «*traditio*», da un atto materiale o da un fatto omissivo, dovendosi ritenere sufficiente la sua idoneità a produrre un danno».

3. Tutto ciò premesso in linea teorica, è possibile far tesoro di quanto appena esposto per formulare un parere sulla rilevanza penale della condotta posta in essere dal nostro asserito cliente Salvo.

Questi è un Carabiniere (dunque, un pubblico ufficiale che agisce nell'esercizio delle sue funzioni) il quale offre la sua «protezione» all'imprenditore (per tal via strumentalizzando la sua qualifica soggettiva, nel prospettare la possibilità di un esercizio dei suoi poteri, nell'interesse dell'imprenditore la qual cosa in astratto configura un *abuso della qualità*). Prova, dunque, in tal modo ad indurlo al versamento di un cospicuo compenso, pur se l'imprenditore decide di denunciare l'accaduto. Sembrano, dunque, profilarsi gli elementi strutturali dell'induzione indebita a dare o promettere utilità. Deve, peraltro, considerarsi che sussiste un raggiri da parte del pubblico ufficiale, il quale inventa la vicenda del capo-mafia con intenzioni estorsive proprio per indurre la sua vittima a corrispondergli la cospicua somma di denaro. Sussi-

stono, dunque, anche l'induzione in errore ed il danno patrimoniale per la vittima di Salvo, la qual cosa fa rilevare in astratto la condotta perpetrata dal nostro asserito cliente anche a titolo di truffa.

Per dirimere il conflitto apparente di norme, può essere utile riferirsi ad un recente pronunciamento della Cassazione (**sent.17655/2015**), nel quale la Corte di legittimità afferma che la condotta del pubblico ufficiale che, simulando l'esistenza di una situazione di pericolo immaginario per la vittima, induce la stessa a remunerarlo per ottenere la sua «protezione» non integra il reato di induzione indebita a dare o a promettere utilità di cui all'art. 319quater cod. pen., stante la mancanza della condizione di assoggettamento della persona offesa all'esercizio di una potestà altrui, bensì il delitto di truffa aggravata, prevista a norma degli artt. 640, comma secondo, n. 2 (fatto commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario) e 61, n. 9, cod. pen. (fatto commesso con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio).

A sostegno di tale asserito esegetico si è pronunciata nuovamente la Cassazione (**sent. 53436/2016**), affermando che il distinguo fra induzione indebita e truffa va individuato nel fatto che nella prima fattispecie il privato è cosciente di non dovere la prestazione data o promessa, ed accetta la pattuizione illecita proprio per evitare il pregiudizio evidenziato dal pubblico agente disonesto, mentre nel reato di truffa la vittima viene indotta in errore circa la necessità delle somme o delle utilità oggetto di dazione o promessa (come nel nostro caso, dove la vicenda del capo-mafia è totalmente inventata, traducendosi in un vero e proprio raggio truffaldino).

Alla luce di quanto finora esposto in via interpretativa, in assenza di uno stato di assoggettamento della vittima al pubblico ufficiale, ed in presenza di una simulata prospettazione di un pericolo immaginario, effettuata da un soggetto dotato della qualifica di pubblico ufficiale, lungi dal sussistere gli estremi del delitto di induzione indebita, il fatto posto in essere da Salvo assume rilevanza a titolo di truffa aggravata, nel senso anzidetto dal citato pronunciamento giurisprudenziale.